



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI MONTANO LUCINO REGOLAMENTO PERIODICO COMUNALE "L'INFORMATUTTI"

ART. 1

1. E' istituito il periodico denominato "L'INFORMATUTTI" con l'obiettivo dichiarato di essere un organo di informazione e cultura del Comune di Montano Lucino a beneficio della partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, edito a cura dell'Amministrazione Comunale ed avente sede direzionale, redazionale, amministrativa e pubblicitaria presso il Municipio.
2. Il periodico deve soggiacere a tutti gli obblighi di legge in materia, tra cui l'essere regolarmente registrato presso il Tribunale di Como.

ART. 2

1. L'Editore del periodico viene individuato nel Comune di Montano Lucino nella figura del Sindaco pro-tempore e il Direttore Responsabile viene nominato dalla Giunta all'interno del Comitato di Redazione tra persone che abbiano gli stessi requisiti per essere elette consigliere comunale ed avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

ART. 3

1. Il Direttore Responsabile deve appartenere all'ordine dei giornalisti ed essere iscritto al relativo Albo o, comunque, all'Elenco Speciale annesso all'Albo ed interviene con autonomia gestionale al fine di realizzare in tutte le sue fasi il prodotto editoriale.
2. Al Direttore Responsabile spetta la scelta ultima del materiale redazionale da pubblicare.

ART. 4

1. Con delibera di Giunta viene nominato il Comitato di Redazione costituito da cinque componenti più uno in rappresentanza delle forze di minoranza.
2. E' facoltà del Comitato di Redazione di avvalersi di collaboratori esterni.

APPROVATO CON DLB. DI C.C. N. 12 DEL 31.03.2006



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

ART. 5

1. L'Amministrazione Comunale non ha nessun obbligo di riconoscere compensi professionali e/o rimborsi spese per il Direttore Responsabile, il Comitato di Redazione e gli eventuali collaboratori esterni.

ART. 6

1. Il periodico ha cadenza quadrimestrale.
2. Sono altresì possibili delle edizioni straordinarie, speciali o supplementari, in relazione alle necessità e alle scelte editoriali nonché alle indicazioni del Comitato di Redazione.

ART. 7

1. La distribuzione del periodico è obbligatoriamente a titolo gratuito a cura dell'Amministrazione Comunale per tutti i nuclei familiari, le organizzazioni, le associazioni e gli enti pubblici e/o privati, esistenti sul territorio comunale tramite spedizione in abbonamento postale o altro mezzo ritenuto idoneo.
2. E' consentita, con modalità analoghe e, comunque, idonee la diffusione del periodico anche presso organizzazioni, associazioni ed enti pubblici e privati esistenti al di fuori del territorio comunale e individuati dal Comitato di Redazione.

ART.8

1. La realizzazione del periodico viene affidata, ai sensi delle procedure di Legge, ad idonea tipo-litografia, in base ai criteri individuati da un atto deliberativo di Giunta Comunale (in relazione e in merito anche alla tipologia della pubblicazione).

ART.9

1. Nei modi e con le caratteristiche di composizione e impaginazione stabiliti dal comitato di redazione, tenendo conto degli obiettivi della pubblicazione, delle necessità ed esigenze verificate del materiale di volta in volta disponibile e dello spazio a disposizione, il periodico può contenere:
 - a) gli atti deliberativi più salienti dell'Amministrazione Comunale, in indicazione o in sunto;
 - b) le attività e le comunicazioni dell' Amministrazione Comunale e delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, delle associazioni e degli enti, pubblici e privati, di ogni genere, presenti sul territorio comunale;



COMUNE DI MONTANO LUCINO

PROVINCIA DI COMO

- c) il materiale redazionale (notizie, articoli, interviste, inchieste, vignette, grafici, fotografie e simili) prodotto in proprio dal comitato di redazione o realizzato da collaboratori esterni ad esso;
 - d) le attività e comunicazioni delle organizzazioni, delle associazioni e degli enti, pubblici e privati, di ogni genere esistenti al di fuori del territorio comunale ed accettate dal Comitato di Redazione;
 - e) le lettere firmate dai cittadini del Comune inerenti argomenti di carattere generale;
 - f) gli eventuali inserti pubblicitari oggetto di apposito regolamento.
2. Tutto il materiale da pubblicare deve pervenire preferibilmente su supporto informatico presso la sede del periodico, indirizzato all'Editore o al Direttore Responsabile o al Comitato di Redazione in tempo utile per la pubblicazione entro e non oltre trenta giorni prima della data ipotizzata di uscita.
 3. Enti ed associazioni devono far pervenire il materiale preferibilmente su supporto informatico o su loro carta intestata ed a firma del responsabile.
 4. E' facoltà del Comitato di Redazione, sotto la piena responsabilità e la supervisione del Direttore Responsabile, intervenire in senso giornalistico, eticamente e professionalmente corretto, sul materiale pervenuto per la pubblicazione, dietro comunicazione, scritta o verbale dell'autore di tale materiale, al fine di uniformarlo alle caratteristiche e allo stile della testata, disciplinando la lunghezza, la strutturazione e la forma dei testi ed in generale di qualsiasi tipo di detto materiale. Tutto ciò garantendo di mantenere inalterati i contenuti di fondo di detto materiale.

ART.10

1. Per quanto non è contenuto nel presente regolamento si rimanda alle vigenti Leggi e Normative in materia, con particolare riferimento a quelle dell'editoria, sulla stampa e sulla pubblicità, oltre che alle indicazioni dei codici etici a riguardo.

ART.11

1. Il presente regolamento diverrà esecutivo dopo l'espletamento delle formalità previste dall'art. 76 dello Statuto Comunale.